

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2012, n. 17

Disposizioni in materia di risorse idriche.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Norme generali

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La Regione del Veneto, riconosce quali diritti universali la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce che la gestione delle risorse idriche sia attuata attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali e dei cittadini.

2. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, superficiale o sotterraneo. Come tale è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto fra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

3. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 2.

4. La Regione del Veneto, con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze ai fini del governo delle risorse idriche, determina gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato.

5. Le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni, sono esercitate per ciascun ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di bacino.

Art. 2

Individuazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Al fine dell'organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, che comprendono i comuni indicati negli elenchi di cui all'Allegato A della presente legge, sono i seguenti:

- a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto;
- b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;
- c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;
- d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione;
- e) ambito territoriale ottimale Brenta;
- f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;
- g) ambito territoriale ottimale Veronese;
- h) ambito territoriale ottimale Polesine.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, modifica o integra la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, su proposta dei Consigli di bacino di cui all'articolo 3 o del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'articolo 5.

3. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, relativamente alla particolare situazione gestionale dei comuni, indicati nell'elenco di cui all'Allegato B della presente legge, appartenenti all'ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, già costituito mediante l'accordo tra Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato in data 31 luglio 2006, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

CAPO II

Consigli di bacino

Art. 3

Istituzione dei Consigli di bacino

1. I Consigli di bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Ai fini della costituzione dei Consigli di bacino, i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun comune, in conformità al proprio statuto.

3. Lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della stessa, sono determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento di cui all'articolo 12, comma 1.

4. In caso di mancata approvazione della convenzione di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 4

Organi dei Consigli di bacino

1. Gli organi dei Consigli di bacino sono:

- a) l'assemblea, composta dai sindaci, o dall'assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
- b) il presidente, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti, cui compete la rappresentanza legale;
- c) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente del Consiglio di bacino e composto da tre membri, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti;
- d) il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall'assemblea. La nomina del direttore dell'ambito territoriale interregionale ottimale Lemene di cui all'articolo 2, comma 3, viene disciplinata nell'ambito dell'intesa con la Regione

autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamata nel medesimo articolo;

e) un revisore legale, nominato dall'assemblea, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Consiglio di bacino svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;

b) approva la programmazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7;

c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;

d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2;

e) approva le tariffe ed i relativi aggiornamenti;

f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;

g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.

3. Le modalità di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino sono individuate dalla Giunta regionale nello schema di convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5

Coordinamento dei Consigli di bacino

1. È istituito il Coordinamento dei Consigli di bacino, composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, con funzioni di presidente, dai presidenti dei Consigli di bacino o loro delegati scelti fra gli appartenenti al comitato istituzionale e dai direttori dei Consigli di bacino.

2. Il Coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha sede presso la Giunta regionale.

3. Il Coordinamento svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) monitora i livelli di servizio raggiunti mediante la definizione di indicatori e acquisizione di banche dati;

b) vigila sul rispetto della normativa di settore e della pianificazione regionale;

c) propone eventuali modifiche legislative alla normativa regionale di settore;

d) dispone direttamente modifiche dei piani d'ambito, nel caso di mancato accoglimento da parte dei Consigli di bacino, delle eventuali prescrizioni di adeguamento alla normativa di settore e alla pianificazione regionale, coordinandosi con l'Autorità nazionale competente per la vigilanza sulle risorse idriche secondo quanto stabilito dalla normativa statale in materia;

e) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari in relazione al metodo tariffario normalizzato vigente e alle direttive disposte dalla normativa di settore;

f) esprime parere vincolante in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato a più gestori come disciplinato all'articolo 8.

4. Il Coordinamento adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento; la struttura regionale competente in materia di servizio idrico integrato svolge le funzioni di segreteria tecnica.

5. Il Coordinamento può avvalersi per le proprie necessità informative della banca dati regionale di cui all'articolo 10.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento trascorsi i quali si prescinde dal parere, prende atto della relazione annuale sull'attività trasmessa dal Coordinamento dei Consigli di bacino, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

CAPO III

Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

Art. 6

Pianificazione regionale

1. Il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 16 giugno 2000, n. 1688 "Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione (LR n. 5/1998 art. 14)" (BUR n. 62/2000), individua gli schemi di massima delle principali infrastrutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.

2. Al modello di cui al comma 1 si conforma ciascun Consiglio di bacino secondo le modalità e per i fini di cui all'articolo 7, comma 2.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta decorsi i quali si prescinde dal parere, approva gli aggiornamenti del modello strutturale.

4. Le risorse idropotabili, individuate nel modello strutturale degli acquedotti per l'alimentazione delle infrastrutture acquedottistiche di interesse regionale, costituiscono risorse strategiche per la collettività e devono essere prioritariamente destinate all'utilizzo per fini acquedottistici; spetta alla Giunta regionale mediante il modello strutturale degli acquedotti l'individuazione della localizzazione e della potenzialità delle fonti idropotabili di prioritario interesse regionale.

5. La Regione interviene ad integrazione della pianificazione d'ambito, a sostegno delle aree caratterizzate da bassa densità abitativa ed elevati costi di investimento e di servizio, con particolare attenzione per le aree dell'ambito territoriale ottimale Alto Veneto, per favorire con propria contribuzione, la realizzazione di strutture ed infrastrutture di approvvigionamento, adduzione ed accumulo, essenziali per la qualità del servizio idrico integrato.

Art. 7

Piano d'ambito e tariffa del servizio idrico integrato

1. Ciascun Consiglio di bacino, entro sei mesi dalla propria costituzione, effettua la ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Consiglio di bacino entro un anno dalla propria costituzione, adotta il piano d'ambito redatto ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni,

in conformità alla normativa di settore, alla pianificazione regionale ed al modello strutturale di cui all'articolo 6.

3. Il piano d'ambito è trasmesso alla Giunta regionale per la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della direttiva comunitaria 42/2001/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e delle vigenti disposizioni regionali in materia, nonché al Coordinamento dei Consigli di bacino per la verifica della conformità dello stesso alla normativa di settore e alla pianificazione regionale.

4. La tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, è approvata dal Consiglio di bacino, in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente, articolandola per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo.

5. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i Consigli di bacino determinano nell'ambito della propria politica volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota di investimento, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d'impiego dell'acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al 3 per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all'anno precedente, è destinata alle comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi acquedottistici del territorio regionale. I Consigli di bacino destinano la propria quota in coordinamento con gli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo, che predispongono un provvedimento di approvazione delle proposte dei Consigli di bacino da parte della Giunta regionale. I Consigli di bacino interregionali determinano la loro quota in ragione della porzione di territorio appartenente al Veneto. Qualora un Consiglio di bacino non provveda alla determinazione della quota del 3 per cento succitata, la Regione provvede a ridurre i trasferimenti regionali a qualsiasi titolo spettanti a favore di tale soggetto in misura corrispondente agli introiti da assegnare alla Regione.

Art. 8

Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato, i Consigli di bacino, per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale e di qualità del servizio prestato all'utenza, possono affidare il servizio medesimo a più gestori previa acquisizione del parere favorevole del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'articolo 5, comma 3, lettera f).

2. I Consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato.

Art. 9

Comitati consultivi degli utenti

1. I Consigli di bacino istituiscono i comitati consultivi degli utenti con funzioni di controllo sulle scelte di pianificazione e di gestione del servizio idrico.

2. I comitati consultivi degli utenti hanno, altresì, funzione di controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni, attenendosi alle direttive emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

3. I Consigli di bacino garantiscono la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 all'elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei gestori.

Art. 10

Banca dati delle risorse idriche

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita presso la Giunta regionale una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consigli di bacino e i gestori del servizio idrico integrato, su richiesta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, trasmettono in particolare:

- a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
- b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;
- c) le tariffe applicate all'utenza;
- d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

3. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi su un modello approvato dalla Giunta regionale e redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale".

4. La omessa o tardiva trasmissione dei dati, da parte dei Consigli di bacino e dei gestori del servizio idrico integrato, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

5. Le violazioni del presente articolo sono comminate dalla Regione con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

Art. 11

Potere sostitutivo e diritto di rivalsa

1. Nelle ipotesi di accertata inerzia nell'adozione degli atti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d) ed e), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ai Consigli

di bacino ed ai soggetti realizzatori, la Regione può rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.

CAPO IV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 12
Disposizioni finali

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina lo schema della convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della stessa di cui all'articolo 3.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le direttive per la costituzione dei comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 9.

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. Le Autorità d'ambito di cui alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dalla data stabilita dall'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" e successive modificazioni.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino di cui all'articolo 3, il Presidente della Giunta regionale nomina commissari straordinari, individuati prioritariamente nelle persone dei presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo, comunque non superiore a centottanta giorni.

3. Le concessioni, i contratti, i piani d'ambito e gli atti ad essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

4. Ciascun Consiglio di bacino, al fine di mantenere la continuità del servizio acquisisce tutte le documentazioni inerenti la ricognizione delle infrastrutture e la pianificazione d'ambito facendole proprie ed adeguandole secondo necessità.

5. I beni patrimoniali di pertinenza delle Autorità di ambito, alla cessazione delle funzioni di cui al comma 1, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle Autorità d'ambito medesime e vengono

successivamente trasferiti ai Consigli di bacino al momento della loro costituzione.

6. I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente.

Art. 14
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni;
- b) articolo 32 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)";
- c) articolo 30 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999";
- d) articolo 55 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)";
- e) articolo 15 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001";
- f) legge regionale 18 novembre 2005, n. 15 "Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" ";
- g) articolo 14 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente";
- h) articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".

Art. 15
Norma finanziaria

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 4, sono introitati nell'upb E0045 "Altre sanzioni amministrative" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 16
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 aprile 2012

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Norme generali

- Art. 1 - Principi generali e finalità
- Art. 2 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali

CAPO II - Consigli di bacino

- Art. 3 - Istituzione dei Consigli di bacino
- Art. 4 - Organi dei Consigli di bacino
- Art. 5 - Coordinamento dei Consigli di bacino

CAPO III- Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

- Art. 6 - Pianificazione regionale
- Art. 7 - Piano d'ambito e tariffa del servizio idrico integrato
- Art. 8 - Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
- Art. 9 - Comitati consultivi degli utenti
- Art. 10 - Banca dati delle risorse idriche
- Art. 11 - Potere sostitutivo e diritto di rivalsa

CAPO IV- Disposizioni finali e transitorie

- Art. 12 - Disposizioni finali
- Art. 13 - Disposizioni transitorie
- Art. 14 - Abrogazioni
- Art. 15 - Norma finanziaria
- Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

ALLEGATI
A e B

ALLEGATO A*(previsto dall'articolo 2, comma 1)***Ambiti Territoriali Ottimali del servizio idrico integrato
elenchi dei comuni partecipanti**

Ambito Territoriale Ottimale "Brenta"		
Prov	Comune	Abitanti
PD	028011 - Battaglia Terme	4152
PD	028013 - Borgoricco	6939
PD	028016 - Cadoneghe	14755
PD	028017 - Campodarsego	11474
PD	028018 - Campodoro	2170
PD	028019 - Camposampiero	10680
PD	028020 - Campo San Martino	5371
PD	028023 - Carmignano di Brenta	7027
PD	028030 - Cervarese Santa Croce	4725
PD	028032 - Cittadella	18743
PD	028036 - Curtarolo	6294
PD	028038 - Fontaniva	7460
PD	028039 - Galliera Veneta	6614
PD	028040 - Galzignano Terme	4225
PD	028041 - Gazzo	3457
PD	028042 - Grantorto	3778
PD	028045 - Limena	6858
PD	028046 - Loreggia	5754
PD	028050 - Massanzago	4703
PD	028054 - Mestrino	8442
PD	028057 - Montegrotto Terme	10405
PD	028058 - Noventa Padovana	8083
PD	028063 - Piazzola sul Brenta	10682
PD	028064 - Piombino Dese	8604
PD	028071 - Rovolon	4171
PD	028072 - Rubano	13671
PD	028073 - Saccolongo	4477
PD	028075 - San Giorgio delle Pertiche	7846
PD	028076 - San Giorgio in Bosco	5834
PD	028077 - San Martino di Lupari	11420
PD	028078 - San Pietro in Gu	4367
PD	028080 - Santa Giustina in Colle	6397
PD	028085 - Saonara	8946
PD	028086 - Selvazzano Dentro	19753
PD	028089 - Teolo	8277
PD	028091 - Tombolo	6944
PD	028092 - Torreglia	5880
PD	028093 - Trebaseleghe	10998
PD	028096 - Veggiano	2922
PD	028099 - Vigodarzere	11702
PD	028100 - Vigonza	19458
PD	028101 - Villa del Conte	5030

PD	028103 - Villafranca Padovana	7952
PD	028104 - Villanova di Camposampiero	4849
TV	026066 - Resana	7491
VI	024088 - Rossano Veneto	6567
VI	024009 - Asiago	6509
VI	024012 - Bassano del Grappa	40736
VI	024023 - Campolongo sul Brenta	837
VI	024025 - Cartigliano	3537
VI	024026 - Cassola	12439
VI	024031 - Cison del Grappa	1058
VI	024033 - Conco	2221
VI	024039 - Enego	2017
VI	024041 - Foza	733
VI	024042 - Gallio	2336
VI	024054 - Lusiana	2902
VI	024057 - Marostica	12848
VI	024058 - Mason Vicentino	3130
VI	024059 - Molvena	2426
VI	024073 - Nove	4865
VI	024077 - Pianezze	1852
VI	024081 - Pove del Grappa	2846
VI	024082 - Pozzoleone	2597
VI	024085 - Roana	3774
VI	024086 - Romano d'Ezzelino	13912
VI	024087 - Rosa	12516
VI	024089 - Rotzo	570
VI	024093 - San Nazario	1787
VI	024099 - Schiavon	2327
VI	024101 - Solagna	1759
VI	024104 - Tezze sul Brenta	10405
VI	024114 - Valstagna	1959
	TOTALE	521245

Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione"		
Prov	Comune	Abitanti
PD	028001 - Abano Terme	18206
PD	028002 - Agna	3158
PD	028003 - Albignasego	19147
PD	028004 - Anguillara Veneta	4739
PD	028005 - Arquà Petrarca	1876
PD	028006 - Arre	2029
PD	028007 - Arzergrande	4113
PD	028008 - Bagnoli di Sopra	3882
PD	028009 - Baone	3138

PD	028010 - Barbona	780	VI	024001 - Agugliaro	1251
PD	028012 - Boara Pisani	2507	VI	024002 - Albettonne	1996
PD	028014 - Bovolenta	3144	VI	024003 - Alonte	1239
PD	028015 - Brugine	6107	VI	024004 - Altavilla Vicentina	9547
PD	028021 - Candiana	2455	VI	024006 - Arcugnano	7024
PD	028022 - Carceri	1524	VI	024007 - Arsiero	3353
PD	028026 - Cartura	4075	VI	024010 - Asigliano Veneto	860
PD	028027 - Casale di Scodosia	4856	VI	024011 - Barbarano Vicentino	3958
PD	028028 - Casalserugo	5519	VI	024013 - Bolzano Vicentino	5455
PD	028029 - Castelbaldo	1697	VI	024014 - Breganze	7870
PD	028031 - Cinto Euganeo	2039	VI	024016 - Bressanvido	2859
PD	028033 - Codevigo	5617	VI	024017 - Brogliano	2937
PD	028034 - Conselve	8970	VI	024018 - Caldogno	10116
PD	028035 - Correzzola	5310	VI	024019 - Caltrano	2545
PD	028106 - Due Carrare	8101	VI	024020 - Calvene	1274
PD	028037 - Este	16704	VI	024021 - Camisano Vicentino	8473
PD	028043 - Granze	1671	VI	024022 - Campiglia dei Berici	1746
PD	028044 - Legnaro	6895	VI	024024 - Carrè	3265
PD	028047 - Lozzo Atestino	3108	VI	024027 - Castegnero	2492
PD	028048 - Maserà di Padova	7695	VI	024028 - Castelgomberto	5482
PD	028049 - Masi	1802	VI	024030 - Chiuppano	2559
PD	028051 - Megliadino San Fidenzio	1834	VI	024032 - Cogollo del Cengio	3330
PD	028052 - Megliadino San Vitale	1946	VI	024034 - Cornedo Vicentino	10566
PD	028053 - Merlara	2960	VI	024035 - Costabissara	5692
PD	028055 - Monselice	17458	VI	024036 - Creazzo	10433
PD	028056 - Montagnana	9391	VI	024038 - Dueville	13063
PD	028059 - Ospedaletto Euganeo	5401	VI	024040 - Fara Vicentino	3810
PD	028060 - Padova	204870	VI	024044 - Gambugliano	789
PD	028061 - Pernumia	3717	VI	024045 - Grancona	1746
PD	028062 - Piacenza d'Adige	1419	VI	024046 - Grisignano di Zocco	4249
PD	028065 - Piove di Sacco	17517	VI	024047 - Grumolo delle Abbadesse	3311
PD	028066 - Polverara	2345	VI	024048 - Isola Vicentina	8034
PD	028067 - Ponso	2365	VI	024049 - Laghi	128
PD	028069 - Ponte San Nicolò	12059	VI	024050 - Lastebasse	243
PD	028068 - Pontelongo	3759	VI	024051 - Longare	5339
PD	028070 - Pozzonovo	3445	VI	024053 - Lugo di Vicenza	3719
PD	028074 - Saletto	2577	VI	024055 - Malo	12307
PD	028079 - San Pietro Viminario	2481	VI	024056 - Marano Vicentino	8879
PD	028081 - Santa Margherita d'Adige	2243	VI	024063 - Monte di Malo	2755
PD	028082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco	6665	VI	024062 - Montecchio Precalcino	4623
PD	028083 - Sant'Elena	1764	VI	024064 - Montegalda	3099
PD	028084 - Sant'Urbano	2253	VI	024065 - Montegaldella	1721
PD	028087 - Solesino	7071	VI	024066 - Monteviale	2034
PD	028088 - Stanghella	4458	VI	024067 - Monticello Conte Otto	8790
PD	028090 - Terrassa Padovana	2128	VI	024069 - Mossano	1670
PD	028094 - Tribano	3992	VI	024071 - Nanto	2312
PD	028095 - Urbana	2235	VI	024074 - Noventa Vicentina	8272
PD	028097 - Vescovana	1568	VI	024075 - Orgiano	3084
PD	028098 - Vighizzolo d'Este	928	VI	024076 - Pedemonte	830
PD	028102 - Villa Estense	2423	VI	024078 - Piovene Rocchette	7723
PD	028105 - Vo'	3432	VI	024079 - Pojana Maggiore	4216
VE	027010 - Cona	3253	VI	024080 - Posina	727

VI	024083 - Quinto Vicentino	4641
VI	024084 - Recoaro Terme	7266
VI	024090 - Salcedo	1029
VI	024091 - Sandrigo	7904
VI	024092 - San Germano dei Berici	1097
VI	024096 - San Vito di Leguzzano	3390
VI	024095 - Santorso	5272
VI	024097 - Sarcedo	5092
VI	024098 - Sarego	5563
VI	024100 - Schio	37444
VI	024102 - Sossano	4128
VI	024103 - Sovizzo	5727
VI	024105 - Thiene	20977
VI	024106 - Tonezza del Cimone	619
VI	024107 - Torrebelficino	5476
VI	024108 - Torri di Quartesolo	10981
VI	024110 - Trissino	7794
VI	024111 - Valdagno	27193
VI	024112 - Valdastico	1480
VI	024113 - Valli del Pasubio	3567
VI	024115 - Velo d'Astico	2350
VI	024116 - Vicenza	107223
VI	024117 - Villaga	1859
VI	024118 - Villaverla	5389
VI	024119 - Zanè	6114
VI	024121 - Zovencedo	866
VI	024122 - Zugliano	6166
	TOTALE	1031224

VR	023023 - Cavaion Veronese	4164
VR	023024 - Cazzano di Tramigna	1302
VR	023025 - Cerea	15254
VR	023026 - Cerro Veronese	2043
VR	023027 - Cologna Veneta	7890
VR	023028 - Colognola ai Colli	6913
VR	023029 - Concamarise	1064
VR	023030 - Costermano	2986
VR	023031 - Dolcè	2200
VR	023032 - Erbè	1629
VR	023033 - Erbezzo	775
VR	023034 - Ferrara di Monte Baldo	188
VR	023035 - Fumane	3816
VR	023036 - Garda	3594
VR	023037 - Gazzo Veronese	5515
VR	023038 - Grezzana	10045
VR	023039 - Illasi	4884
VR	023040 - Isola della Scala	10502
VR	023041 - Isola Rizza	2859
VR	023042 - Lavagno	5964
VR	023043 - Lazise	6055
VR	023044 - Legnago	24274
VR	023045 - Malcesine	3417
VR	023046 - Marano di Valpolicella	2897
VR	023047 - Mezzane di Sotto	1880
VR	023048 - Minerbe	4588
VR	023049 - Montecchia di Crosara	4195
VR	023050 - Monteforte d'Alpone	7065
VR	023051 - Mozzecane	4949
VR	023052 - Negrar	16184
VR	023053 - Nogara	7899
VR	023054 - Nogarole Rocca	2850
VR	023055 - Oppeano	7514
VR	023056 - Palù	1124
VR	023057 - Pastrengo	2362
VR	023058 - Pescantina	12414
VR	023059 - Peschiera del Garda	8485
VR	023060 - Povegliano Veronese	6567
VR	023061 - Pressana	2445
VR	023062 - Rivoli Veronese	1980
VR	023063 - Roncà	3385
VR	023064 - Ronco all'Adige	5684
VR	023065 - Roverchiara	2655
VR	023066 - Roveredo di Guà	1371
VR	023067 - Roverè Veronese	2098
VR	023068 - Salizzole	3761
VR	023069 - San Bonifacio	17513
VR	023070 - San Giovanni Ilarione	4889
VR	023071 - San Giovanni Lupatoto	21298
VR	023072 - Sanguinetto	3998
VR	023073 - San Martino Buon Albergo	13095
VR	023074 - San Mauro di Saline	568

Ambito Territoriale Ottimale "Veronese"

Prov	Comune	Abitanti
VR	023001 - Affi	1942
VR	023002 - Albaredo d'Adige	5032
VR	023003 - Angiari	1844
VR	023004 - Arcole	5274
VR	023005 - Badia Calavena	2373
VR	023006 - Bardolino	6329
VR	023007 - Belfiore	2645
VR	023008 - Bevilacqua	1691
VR	023009 - Bonavigo	1881
VR	023010 - Boschi Sant'Anna	1347
VR	023011 - Bosco Chiesanuova	3203
VR	023012 - Bovolone	13426
VR	023013 - Brentino Belluno	1301
VR	023014 - Brenzone	2358
VR	023015 - Bussolengo	16986
VR	023016 - Buttapietra	5801
VR	023017 - Caldiero	5655
VR	023018 - Caprino Veronese	7493
VR	023019 - Casaleone	5929
VR	023021 - Castel d'Azzano	10242
VR	023022 - Castelnuovo del Garda	8612

VR	023075 - San Pietro di Morubio	2848
VR	023076 - San Pietro in Cariano	12484
VR	023077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella	9681
VR	023078 - Sant'Anna d'Alfaedo	2462
VR	023079 - San Zeno di Montagna	1243
VR	023080 - Selva di Progno	1001
VR	023081 - Soave	6562
VR	023082 - Sommacampagna	13001
VR	023083 - Sona	14275
VR	023084 - Sorgà	2980
VR	023085 - Terrazzo	2385
VR	023086 - Torri del Benaco	2626
VR	023087 - Tregnago	4896
VR	023088 - Trenzuelo	2424
VR	023089 - Valeggio sul Mincio	10941
VR	023090 - Velo Veronese	798
VR	023091 - Verona	253208
VR	023092 - Veronella	3696
VR	023093 - Vestenanova	2614
VR	023094 - Vigasio	6798
VR	023095 - Villa Bartolomea	5368
VR	023096 - Villafranca di Verona	29353
VR	023097 - Zevio	12035
VR	023098 - Zimella	4342
	TOTALE	822431

RO	029027 - Giacciano con Baruchella	2255
RO	029028 - Guarda Veneta	1153
RO	029029 - Lendinara	12173
RO	029030 - Loreo	3718
RO	029031 - Lusia	3587
RO	029032 - Melara	1927
RO	029033 - Occhiobello	9979
RO	029034 - Papozze	1743
RO	029035 - Pettorazza Grimani	1719
RO	029036 - Pincara	1277
RO	029037 - Polesella	3951
RO	029038 - Pontecchio Polesine	1516
RO	029039 - Porto Tolle	10666
RO	029040 - Rosolina	6144
RO	029041 - Rovigo	50289
RO	029042 - Salara	1265
RO	029043 - San Bellino	1197
RO	029044 - San Martino di Venezze	3877
RO	029045 - Stienta	3010
RO	029046 - Taglio di Po	8284
RO	029047 - Trecenta	3146
RO	029048 - Villadose	5248
RO	029049 - Villamarzana	1213
RO	029050 - Villanova del Ghebbo	2196
RO	029051 - Villanova Marchesana	1038
RO	029052 - Porto Viro	14399
VE	027006 - Cavarzere	15504
VR	023020 - Castagnaro	4151
	TOTALE	262163

Ambito Territoriale Ottimale "Polesine"

Prov	Comune	Abitanti
RO	029001 - Adria	20640
RO	029002 - Ariano nel Polesine	4882
RO	029003 - Arquà Polesine	2896
RO	029004 - Badia Polesine	10431
RO	029005 - Bagnolo di Po	1409
RO	029006 - Bergantino	2627
RO	029007 - Bosaro	1316
RO	029008 - Calto	865
RO	029009 - Canaro	2838
RO	029010 - Canda	936
RO	029011 - Castelguglielmo	1763
RO	029012 - Castelmassa	4312
RO	029013 - Castelnuovo Bariano	3052
RO	029014 - Ceneselli	1871
RO	029015 - Ceregnano	3942
RO	029017 - Corbola	2645
RO	029018 - Costa di Rovigo	2956
RO	029019 - Crespino	2097
RO	029021 - Ficarolo	2764
RO	029022 - Fiesso Umbertiano	4177
RO	029023 - Frassinelle Polesine	1626
RO	029024 - Fratta Polesine	2746
RO	029025 - Gaiba	1136
RO	029026 - Gavello	1641

Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo"

Prov	Comune	Abitanti
VI	024005 - Altissimo	2263
VI	024008 - Arzignano	23085
VI	024015 - Brendola	6216
VI	024029 - Chiampo	12147
VI	024037 - Crespadoro	1467
VI	024043 - Gambellara	3200
VI	024052 - Lonigo	14005
VI	024060 - Montebello Vicentino	5771
VI	024061 - Montecchio Maggiore	21061
VI	024068 - Montorso Vicentino	2854
VI	024072 - Nogarole Vicentino	995
VI	024094 - San Pietro Mussolino	1489
VI	024120 - Zermeghedo	1234
	TOTALE	95787

Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia"

Prov	Comune	Abitanti
VE	027002 - Campagna Lupia	6288

VE	027003 - Campolongo Maggiore	9196
VE	027004 - Camponogara	10905
VE	027008 - Chioggia	51779
VE	027012 - Dolo	14442
VE	027014 - Fiesso d'Artico	5779
VE	027017 - Fossò	5922
VE	027021 - Martellago	19476
VE	027023 - Mira	35355
VE	027024 - Mirano	26206
VE	027026 - Noale	14790
VE	027028 - Pianiga	9168
VE	027032 - Salzano	11593
VE	027035 - Santa Maria di Sala	13685
VE	027037 - Scorzè	17295
VE	027038 - Spinea	24517
VE	027039 - Stra	7031
VE	027042 - Venezia	271073
VE	027043 - Vigonovo	8064
VE	027044 - Cavallino-Treporti	11824
TV	026043 - Mogliano Veneto	26322
TV	026047 - Morgano	3754
TV	026063 - Preganziol	14706
TV	026064 - Quinto di Treviso	9288
TV	026095 - Zero Branco	8581
	TOTALE	637039

Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto"		
Prov	Comune	Abitanti
BL	025001 - Agordo	4281
BL	025003 - Alleghe	1408
BL	025004 - Arsìe	2806
BL	025005 - Auronzo di Cadore	3616
BL	025006 - Belluno	35050
BL	025007 - Borca di Cadore	774
BL	025008 - Calalzo di Cadore	2419
BL	025009 - Castellavazzo	1716
BL	025010 - Cencenighe Agordino	1484
BL	025011 - Cesiomaggiore	4084
BL	025012 - Chies d'Alpago	1570
BL	025013 - Cibiana di Cadore	483
BL	025014 - Colle Santa Lucia	418
BL	025015 - Comelico Superiore	2446
BL	025016 - Cortina d'Ampezzo	6085
BL	025017 - Danta di Cadore	552
BL	025018 - Domegge di Cadore	2645
BL	025019 - Falcade	2207
BL	025020 - Farra d'Alpago	2703
BL	025021 - Feltre	19240
BL	025022 - Fonzaso	3414
BL	025023 - Canale d'Agordo	1236
BL	025024 - Forno di Zoldo	2892
BL	025025 - Gosaldo	884

BL	025026 - Lamon	3412
BL	025027 - La Valle Agordina	1208
BL	025028 - Lentiai	2959
BL	025029 - Limana	4509
BL	025030 - Livinallongo del Col di Lana	1417
BL	025031 - Longarone	4122
BL	025032 - Lorenzago di Cadore	578
BL	025033 - Lozzo di Cadore	1615
BL	025034 - Mel	6248
BL	025035 - Ospitale di Cadore	365
BL	025036 - Pedavena	4387
BL	025037 - Perarolo di Cadore	362
BL	025038 - Pieve d'Alpago	2028
BL	025039 - Pieve di Cadore	3858
BL	025040 - Ponte nelle Alpi	7913
BL	025041 - Puos d'Alpago	2347
BL	025043 - Rivamonte Agordino	688
BL	025044 - Rocca Pietore	1451
BL	025045 - San Gregorio nelle Alpi	1599
BL	025046 - San Nicolò di Comelico	426
BL	025047 - San Pietro di Cadore	1839
BL	025048 - Santa Giustina	6428
BL	025049 - San Tomaso Agordino	812
BL	025050 - Santo Stefano di Cadore	2905
BL	025051 - San Vito di Cadore	1718
BL	025052 - Sappada	1359
BL	025053 - Sedico	8701
BL	025054 - Selva di Cadore	563
BL	025055 - Seren del Grappa	2607
BL	025056 - Sospirolo	3193
BL	025057 - Soverzene	422
BL	025058 - Sovramonte	1697
BL	025059 - Taibon Agordino	1772
BL	025060 - Tambre	1529
BL	025061 - Trichiana	4498
BL	025062 - Vallada Agordina	556
BL	025063 - Valle di Cadore	2033
BL	025065 - Vigo di Cadore	1650
BL	025066 - Vodo Cadore	936
BL	025067 - Voltago Agordino	991
BL	025068 - Zoldo Alto	1184
BL	025069 - Zoppè di Cadore	303
	TOTALE	203601

Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"		
Prov	Comune	Abitanti
TV	026001 - Altivole	6122
TV	026002 - Arcade	3440
TV	026003 - Asolo	7605
TV	026004 - Borso del Grappa	4935
TV	026005 - Breda di Piave	6348
TV	026006 - Caerano di San Marco	7027

TV	026007 - Cappella Maggiore	4412
TV	026008 - Carbonera	9804
TV	026009 - Casale sul Sile	9461
TV	026010 - Casier	8935
TV	026011 - Castelcucco	1871
TV	026012 - Castelfranco Veneto	31486
TV	026013 - Castello di Godego	6347
TV	026014 - Cavaso del Tomba	2675
TV	026015 - Cessalto	3134
TV	026016 - Chiarano	3114
TV	026017 - Cimadolmo	3327
TV	026018 - Cison di Valmarino	2553
TV	026019 - Codognè	5068
TV	026020 - Colle Umberto	4572
TV	026021 - Conegliano	35100
TV	026022 - Cordignano	6374
TV	026023 - Cornuda	5730
TV	026024 - Crespano del Grappa	4328
TV	026025 - Crocetta del Montello	5709
TV	026026 - Farra di Soligo	7892
TV	026027 - Follina	3646
TV	026028 - Fontanelle	5471
TV	026029 - Fonte	5479
TV	026030 - Fregona	2927
TV	026031 - Gaiarine	6161
TV	026032 - Giavera del Montello	4318
TV	026033 - Godega di Sant'Urbano	5954
TV	026034 - Gorgo al Monticano	3977
TV	026035 - Istrana	7763
TV	026036 - Loria	7764
TV	026037 - Mansuè	4132
TV	026038 - Mareno di Piave	7870
TV	026039 - Maser	4846
TV	026040 - Maserada sul Piave	7575
TV	026042 - Miane	3416
TV	026044 - Monastier di Treviso	3554
TV	026045 - Monfumo	1428
TV	026046 - Montebelluna	27539
TV	026048 - Moriago della Battaglia	2627
TV	026049 - Motta di Livenza	9657
TV	026050 - Nervesa della Battaglia	6653
TV	026051 - Oderzo	17316
TV	026052 - Ormelle	4087
TV	026053 - Orsago	3598
TV	026054 - Paderno del Grappa	2002
TV	026055 - Paese	18407
TV	026056 - Pederobba	7061
TV	026057 - Pieve di Soligo	10673
TV	026058 - Ponte di Piave	7128
TV	026059 - Ponzano Veneto	9783
TV	026060 - Portobuffolè	739

TV	026061 - Possagno	2029
TV	026062 - Povegliano	4109
TV	026065 - Refrontolo	1805
TV	026067 - Revine Lago	2119
TV	026068 - Riese Pio X	9627
TV	026069 - Roncade	11911
TV	026070 - Salgareda	5574
TV	026071 - San Biagio di Callalta	11439
TV	026072 - San Fior	6153
TV	026073 - San Pietro di Feletto	4890
TV	026074 - San Polo di Piave	4536
TV	026075 - Santa Lucia di Piave	7226
TV	026076 - San Vendemiano	8776
TV	026077 - San Zenone degli Ezzelini	6506
TV	026078 - Sarmede	3004
TV	026079 - Segusino	1980
TV	026080 - Sernaglia della Battaglia	5799
TV	026081 - Silea	9114
TV	026082 - Spresiano	9251
TV	026083 - Susegana	10754
TV	026084 - Tarzo	4537
TV	026085 - Trevignano	9074
TV	026086 - Treviso	80144
TV	026087 - Valdobbiadene	10624
TV	026088 - Vazzola	6405
TV	026089 - Veduggio	13826
TV	026090 - Vidor	3405
TV	026091 - Villorba	16921
TV	026092 - Vittorio Veneto	29184
TV	026093 - Volpago del Montello	9084
TV	026094 - Zenson di Piave	1694
BL	025002 - Alano di Piave	2773
BL	025042 - Quero	2312
BL	025064 - Vas	864
VE	027005 - Caorle	11342
VE	027007 - Ceggia	5096
VE	027013 - Eraclea	12460
VE	027015 - Fossalta di Piave	4022
VE	027019 - Iesolo	22698
VE	027020 - Marcon	12199
VE	027022 - Meolo	6054
VE	027025 - Musile di Piave	10249
VE	027027 - Noventa di Piave	5952
VE	027031 - Quarto d'Altino	7228
VE	027033 - San Donà di Piave	35417
VE	027041 - Torre di Mosto	4302
VI	024070 - Mussolente	6663
	TOTALE	872051

ALLEGATO B*(previsto dall'articolo 2, comma 3)***Ambito Territoriale Ottimale interregionale
Lemene**

Prov	Comune	Abitanti
TV	026041 - Meduna di Livenza	2702
VE	027001 - Annone Veneto	3490
VE	027009 - Cinto Caomaggiore	3168
VE	027011 - Concordia Sagittaria	10492
VE	027016 - Fossalta di Portogruaro	5843
VE	027018 - Gruaro	2690
VE	027029 - Portogruaro	24571
VE	027030 - Pramaggiore	3985
VE	027034 - San Michele al Tagliamento	11441
VE	027036 - San Stino di Livenza	11763
VE	027040 - Teglio Veneto	1979
	TOTALE	82124

**Dati informativi concernenti la legge regionale 27 aprile 2012,
n. 17**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maurizio Conte, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 22 febbraio 2011, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 aprile 2011, dove ha acquisito il n. 156 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Settima commissione consiliare;
- La Settima commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 settembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nicola Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 aprile 2012, n. 13.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge reca la nuova disciplina per l'organizzazione del servizio idrico integrato, in sostituzione a quello

vigente disciplinato con legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, in ossequio ai principi di efficienza e di riduzione della spesa, resasi necessaria per effetto delle numerose disposizioni statali sopravvenute in materia.

Recentemente infatti, in merito alla scadenza prevista dalla legge n. 42/2010 e s.m.i. per il recepimento da parte delle Amministrazioni regionali della riattribuzione delle funzioni in capo alle attuali Autorità d'ambito, è intervenuto il DL 24 gennaio 2012, n. 1 c.d. "Cresci-Italia", il quale ha previsto la seguente modifica al DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, inserendo l'articolo 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) da cui si evince che, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Nelle more della disposizione normativa citata si intende pertanto definire i bacini territoriali ottimali e omogenei per il servizio idrico integrato.

La predisposizione del presente testo di legge fa seguito pertanto anche alle citate disposizione normativa statale di cui alla legge 26 marzo 2010, n. 42 che stabilisce quanto segue al comma 1-quinquies dell'articolo 1:

"All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente: "186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge." "

Il termine stabilito dalla legge n. 42/2010 è stato prorogato al 31 dicembre 2011 con DPCM 25 marzo 2011 "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in attuazione a quanto disposto all'articolo 1, comma 1, DL 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Successivamente è intervenuta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2012, stabilita con DL 26 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

In ottemperanza alla citata legge n. 42/2010 e s.m.i. si rende quindi necessario per le Regioni disciplinare sulla materia del ser-

vizio idrico integrato, attribuendo le funzioni delle attuali Autorità d'ambito a nuovi soggetti, nel rispetto dei principi indicati nel citato articolo 1 comma 1-quinques della legge medesima.

Storicamente nella Regione del Veneto la riorganizzazione del servizio idrico integrato, inteso come insieme dei servizi di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, collettamento e depurazione delle acque reflue, era stata avviata con la citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 sulla base di ambiti territoriali ottimali di gestione. La legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, ha recepito la citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche di istituzione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali nella Regione del Veneto. Con la suddetta legge regionale la Regione del Veneto ha individuato otto ambiti territoriali ottimali (ATO), disciplinando le forme e i modi di cooperazione tra i comuni e le province ricadenti nel loro territorio e ha definito i rapporti tra gli enti locali e i soggetti gestori dei diversi servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il territorio della Regione del Veneto è stato suddiviso nei seguenti ATO: Alto Veneto, Veneto Orientale, Laguna di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine, Veronese e Valle del Chiampo, secondo la ripartizione territoriale stabilita dall'allegato A previsto dall'articolo 2, comma 1 della medesima legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.

Stante la particolare situazione geografica dei comuni dell'area del Livenza, la citata legge regionale all'articolo 2, comma 4, in conformità a quanto previsto all'articolo 8 comma 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ha stabilito inoltre che, al fine di garantire un'autonomia approvvigionamento idropotabile, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, può inserire tali ricadenti nell'ambito Veneto Orientale in apposito ambito interregionale.

Con DGR n. 1067 del 21 marzo 2000, la Giunta regionale ha pertanto stabilito di escludere dall'ambito territoriale ottimale "Veneto Orientale", per la definizione dell'ATO interregionale Livenza-Tagliamento i seguenti comuni veneti: Meduna di Livenza, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto. In seguito all'emanazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia della propria normativa sul servizio idrico integrato, avvenuta con la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizione in materia di risorse idriche)", è stato predisposto l'Accordo tra Regioni, con il quale viene costituito l'ambito territoriale interregionale "Lemene". Tale Accordo è stato approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2364 del 27 luglio 2006, delegandone l'Assessore alle politiche dell'ambiente alla relativa sottoscrizione, ed è stato quindi sottoscritto tra le parti in data 31 luglio 2006.

Con successiva DGR n. 4246 del 28 dicembre 2006 è stata inoltre modificata la precedente DGR n. 2364 del 27 luglio 2006 e l'Accordo con la stessa approvato. In seguito a tale modifica i comuni veneti rientranti nell'ambito interregionale Lemene, risultano coincidenti con quelli originariamente individuati dalla citata DGR n. 1067 del 21 marzo 2000 e precedentemente elencati. L'accordo tra la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stato pertanto integrato in tal senso; l'atto integrativo è stato sottoscritto tra le parti in data 10 luglio 2007.

La disciplina della materia del servizio idrico integrato, è stata recepita a livello nazionale nel decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, il quale all'articolo 147 conferma che gli ambiti territoriali ottimali sono definiti dalle Regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Allo stato attuale le Autorità d'ambito territoriale ottimale, istituite quali forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito e titolate al governo del servizio idrico integrato nel relativo comprensorio, risultano tutte operative. Tutte le Autorità d'ambito hanno inoltre provveduto ad approvare il proprio piano d'ambito ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.

Recentemente è altresì intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)". Tale legge stabiliva, all'articolo 2, comma 33, che "Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.". In particolare, tale principio è applicato anche al settore del servizio idrico integrato, in merito al quale all'articolo 2, comma 38, della medesima legge n. 244/2008 si stabiliva che "Per le finalità di cui al comma 33, le Regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali".

La citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo 2 comma 38, stabiliva inoltre alcuni criteri per la rideterminazione degli ambiti conseguenti agli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica ovvero:

- a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle Regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
- b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna Regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.".

In seguito a tali disposizioni, con la deliberazione n. 2736 del 30 settembre 2008, la Giunta regionale aveva inizialmente previsto la riorganizzazione del servizio idrico integrato sulla base di tre ambiti territoriali ottimali. A tale proposta non ne è tuttavia successivamente conseguita l'approvazione della legge regionale

di riforma, in considerazione della non effettiva possibilità di coordinamento tra ambiti territoriali per il servizio idrico integrato e ambiti per la gestione del servizio rifiuti. Attualmente, pur tenendo fermi i principi ispiratori delle fonti normative citate, si propone tuttavia una differente modalità di governo del servizio idrico rispetto a quella proposta con la citata DGR n. 2736 del 30 settembre 2008, che consisteva semplicemente nell'accorpamento delle realtà esistenti.

Si richiama infatti che la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ha stabilito la suddivisione del territorio in ambiti non coincidenti con le perimetrazioni provinciali. La costituzione di ambiti territoriali coincidenti con le province, come prioritariamente stabilito dalla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, non appare concretizzabile in relazione all'attuale perimetrazione degli ambiti esistenti, sulla base della quali le Autorità d'ambito hanno provveduto ad affidare il servizio idrico integrato ai propri gestori. Permangono inoltre oggettive difficoltà tecnicooperative nel coordinare le attività degli organi di governo del servizio idrico integrato con quelli propri per la materia di smaltimento dei rifiuti, che gestiscono territori differentemente individuati e fanno riferimento a disposizioni normative proprie.

Si riscontra inoltre che le disposizioni della legge regionale attualmente vigente risultano in ogni caso coerenti con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 che costituisce la normativa statale di riferimento in materia di risorse idriche attualmente vigente. In particolare il citato decreto stabilisce all'articolo 147 quanto segue:

- “a) i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- b) le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto in particolare, dei seguenti principi:
- a) unità del bacino idrografico o sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
 - b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;
 - c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.”

Da ultima è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010 in ordine al giudizio di legittimità costituzionale in seguito al ricorso avanzato da alcune Regioni, tra cui la Regione del Veneto, relativamente alle norme di cui al citato articolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche e con la quale fondamentalmente non è stata data ammissibilità al medesimo ricorso, confermando conseguentemente l'efficacia delle norme di cui sopra. Pertanto le disposizioni normative di riferimento in termini di affidamento del servizio idrico integrato rimangono quelle definite dalla legge statale, alla quale le Regioni e le Autorità locali sono tenute ad adeguarsi.

In considerazione di quanto esposto, con il disegno di legge regionale in oggetto, conseguente agli obblighi stabiliti dalla citata legge n. 42/2010 e s.m.i., si prevede di individuare ambiti di utenza del servizio idrico integrato con i comprensori coincidenti con quelli degli attuali ambiti territoriali ottimali. Gli ambiti vigenti sono infatti stati determinati sulla base dei principi stabiliti dalla normativa statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, sopra elencati, e la pianificazione è approvata ed in corso di attuazione per la quasi

totalità degli stessi. Inoltre la legge n. 42/2010 e s.m.i. non impone la ridefinizione degli ambiti, ma la soppressione delle Autorità di governo dei medesimi attualmente costituite.

Con il presente disegno di legge regionale si prevede pertanto di sopprimere le Autorità d'ambito esistenti e di ricostituire gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali secondo forme nuove di ordinamento.

Nello specifico si prevede di istituire i Consigli di bacino e di istituire altresì un Coordinamento regionale con compiti di supervisione e monitoraggio delle attività e della pianificazione dei predetti Consigli. Appare infatti necessario, anche nell'ottica di perseguimento di una politica comune nel settore a livello regionale, istituire un organo di coordinamento unico per i vari soggetti coinvolti, che verifichi l'uniformità di azione e la coerenza con la pianificazione regionale.

L'organo di governo dei Consigli di bacino è l'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni partecipanti, tra i quali è individuato il presidente con compiti di rappresentanza legale dell'ente. I Consigli di bacino hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Le novità che si intendono introdurre con il presente disegno di legge sono sintetizzate nei seguenti punti:

- le attuali Autorità d'ambito del servizio idrico integrato sono soppresse in ottemperanza alla legge n. 42/2010 e s.m.i.;
- sono individuati gli ambiti del servizio idrico integrato con comprensorio coincidente con quello degli attuali ambiti territoriali ottimali;
- gli organi di governo di ciascun ambito fanno capo al Consiglio di bacino, mediante l'assemblea dei sindaci dei comuni partecipanti, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) approvare il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;
 - b) approvare la programmazione del servizio idrico integrato;
 - c) approvare le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procedere all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
 - d) approvare la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;
 - e) approvare il piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
 - f) approvare i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
 - g) proporre eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali;
- ciascuna assemblea elegge un proprio presidente scelto fra i sindaci dei comuni partecipanti, con compiti di rappresentanza legale dell'ente; a capo della struttura operativa di ciascun Consiglio di bacino è posto un direttore;
- si prevede l'istituzione di un organo regionale di coordinamento e controllo dell'attività dei Consigli di bacino, denominato Coordinamento dei consigli di bacino, entro il quale trovano rappresentanza la Regione e gli stessi Consigli di bacino mediante l'assessore regionale competente ed i presidenti o loro delegati.

Il Coordinamento potrà avvalersi delle strutture regionali per le funzioni di segreteria e ha competenza in merito ai seguenti punti:

- a) monitora i livelli di servizio raggiunti mediante la definizione di indicatori e acquisizione di banche dati;
- b) vigila sul rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;

- c) propone eventuali modifiche legislative alla normativa di settore;
 - d) dispone direttamente modifiche dei piani d'ambito nel caso di mancato accoglimento delle eventuali prescrizioni di adeguamento alla normative di settore, alla pianificazione regionale;
 - e) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari in relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore;
 - f) esprime parere vincolante in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato a più gestori;
- è ribadita la priorità della pianificazione regionale, con particolare riferimento al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, rispetto alla pianificazione dei Consigli di bacino, che deve obbligatoriamente attenersi alla prima;
 - è istituita una banca dati regionale del servizio idrico integrato per l'acquisizione di informazioni relative al settore e presso la quale i Consigli di bacino dovranno in particolare trasmettere quanto segue:
 - a) la relazione sugli aspetti dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
 - b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico;
 - c) le tariffe applicate all'utenza;
 - d) le risultanze del censimento e relativo aggiornamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

La trasmissione delle informazioni richieste ai Consigli di bacino è obbligatoria ed è introdotto il vincolo sanzionatorio a livello per la comunicazione dei dati statistici all'Amministrazione regionale;

- la Giunta regionale provvede a determinare le modalità per l'approvazione delle convenzioni per la costituzione dei Consigli di bacino e le direttive per la costituzione dei comitati consultivi degli utenti.

Relativamente alle procedure di affidamento del servizio idrico integrato ai gestori, è demandato alla Giunta regionale il compito di predisporre uno schema di convenzione tra Consigli di bacino e gestore che costituisca riferimento normativo per la predisposizione delle nuove convenzioni di affidamento. Si ritiene infatti di regolare tale aspetto particolarmente significativo nel garantire la buona efficienza del servizio e il buon esito delle procedure di affidamento.

Risulta inoltre indispensabile salvaguardare il periodo transitorio fino alla costituzione dei nuovi Consigli di bacino. Si stabilisce pertanto che le Autorità d'ambito attuali mantengano le proprie funzioni fino all'operatività dei nuovi Consigli medesimi. Le concessioni ed i contratti per la gestione del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia. I beni patrimoniali di pertinenza delle Autorità di ambito, alla cessazione delle funzioni delle medesime, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti e vengono successivamente trasferiti ai Consigli di bacino al momento della loro costituzione. I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle attuali Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 16 settembre 2011 ha espresso all'unanimità (presenti per il Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania i Consiglieri Cenci, Bozza, Cappon e il Presidente Finco - con delega del consigliere Teso del gruppo consiliare Popolo della Libertà -, per il Gruppo

consiliare Popolo della Libertà il Consigliere Conta - con delega del consigliere Bond - e per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i Consiglieri Azzalin, Puppato e Fracasso) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale nel testo modificato dalla Commissione.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“149. Piano d'ambito.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (467). L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.”

- Il testo dell'art. 154 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“154. Tariffa del servizio idrico integrato.

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (489), sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (490) (491).

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigiane, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.”

Nota all'articolo 10:

- Il testo dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 8/2002 è il seguente:

“Art. 3 - Attribuzioni della struttura regionale di statistica.

1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;

- b) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui all'articolo 11;
- c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;
- d) coordinare ed integrare l'attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico;
- e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;
- f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale mediante specifiche indagini e l'accesso alle fonti e agli archivi di dati amministrativi dell'amministrazione regionale;
- g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della regione;
- h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;
- i) attuare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'articolo 9;
- l) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione regionale;
- m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui all'articolo 11;
- n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico nazionale per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale;
- p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi all'amministrazione regionale;
- q) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dell'amministrazione regionale con il Sistema statistico nazionale;
- r) accertare le violazioni di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 322/1989, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 dello stesso decreto e ai sensi dell'articolo 14;
- s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente;

- t) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale;
- u) collaborare all'attività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;
- v) validare le informazioni statistiche riferite all'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15;
- z) provvedere all'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;
- aa) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;
- bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 16 bis della legge n. 11/2005 è il seguente:

“16-bis. Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario.

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infra-azione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

- a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
- b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti

e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

- c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 2, comma 186 bis, della legge n. 191/2009 è il seguente:

“Art. 2. (Disposizioni diverse)

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione tutela ambiente